

# INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

## *(Sustainable Finance Disclosure Regulation - "SFDR")*

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Regolamento Delegato: Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio

In **grassetto** i termini definiti in calce.

### **SFDR: Articolo 4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto**

Simgest, in qualità di **"partecipante ai mercati finanziari"**, attualmente non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui *fattori di sostenibilità* (cd PAI).

Sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di investimento in **investimenti sostenibili**, Simgest tenga in considerazione i **fattori di sostenibilità**, allo stato attuale non sono disponibili informazioni in grado di soddisfare i requisiti di cui all'Art.4 (1) (a) dell'SFDR e alla tabella 1 dell'allegato I SFDR – Regolamento Delegato.

La Società prenderà in considerazione i PAI allorché saranno disponibili i relativi dati, con adeguate caratteristiche di affidabilità e coerenza, nonché di integrazione nei sistemi informativi aziendali.

#### **DEFINIZIONI (tratte da SFDR)**

**Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

**Investimenti sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

#### **Partecipanti ai mercati finanziari:**

- a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
- b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
- c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
- d) un creatore di un prodotto pensionistico;
- e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
- g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
- h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
- i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
- j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

**SFDR Regolamento** (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

**SFDR – Regolamento Delegato:** Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio

Bologna, giugno 2023